

Ed osservate essere tanto ciò vero che il codice non vi pone questo reato nella categoria di quelli contro le proprietà e le persone, ma vi dedica un titolo separato e diverso collocando il crimine della associazione dei malfattori al tit. VIII, capit. I. — Dei reati contro la pubblica tranquillità. — E la tranquillità pubblica appunto allora e viene minacciata quando delle *bande* di malfattori si trovano unite per commettere questi delitti: allora voi avete quel fatto che turba, che commove la tranquillità pubblica, ed è questo il reato preveduto dalla legge; non l'altro contro le persone, le proprietà, che non sono turbate giammai dalle sole idee criminose di cinque individui.

Da queste premesse io ne traggio, o signori giurati, che per caratterizzare questo reato sia d'uopo non allontanarsi menomamente dalle parole delle leggi; esse devono essere osservate scrupolosamente, affinché non si avvenga di estenderle oltre il loro vero significato e giungano a colpire atti che il legislatore non volle punire. Questo per me è argomento insuperabile, e perciò è necessità che per verificarsi il reato i malfattori sieno riuniti in *bande*, questa è la parola della legge, questo è quello che voi dovete ricercare nei fatti; dovete vedere se vi è organizzazione in *bande*, corrispondenze di *bande*, aiuti dati a *bande*, comandanti, sotto-comandanti di *bande*. Nè può esservi verun equipollente, laonde non si potrà mai ammettere il crimine se non è dimostrata la esistenza delle *bande*.

Ora bisogna che noi troviamo la chiave etimologica di questa parola. Cosa sono le *bande*?

Signori, io non verrò a tesservi una storia delle *bande*, io non vi dirò che questo nome lo troviamo nella storia dei primi secoli della milizia bisantina conservando qualche forma delle coorti romane: non vi dirò come sotto le repubbliche italiane così si appellassero certe compagnie di uomini armati che sposavano la causa di chi loro offriva soldo maggiore, riguardando il saccheggio come precipuo loro stipendio. Non vi parlerò delle *bande* che ebbero scopo politico e buono, come le famose *bande nere*: non vi dirò nulla della *banda* del celebre condottiero duca Guarnieri, nè di quella di frate Monreale, ma bensì vi nominerò quella del marchese di Monferrato, poichè una parte di essa disertò il suo stendardo, ed allora venne a formarsi quella che si chiamò *la banda dei malandrini*.

Fu allora la prima volta che io m'abbia trovato nella storia questo nome applicato a malfattori. Fu contro questa che indarno lanciò scomuniche il pontefice Urbano V, il quale fu costretto a dare assoluzioni ed oro perchè si sciogliesse. D'allora in poi si formarono di epoca in epoca le *bande* di *avventurieri* che si tenevano indipendenti e non assoldati, i cui membri erano spinti da fanatismo, da bisogni o da cupidigia, e presso che tutti mossi dalle lusinghe di una vita licenziosa, vagabonda e predatrice nella persuasione della impotenza delle leggi a punire i più capitali delitti.

Nessuno altro concetto ho potuto farmi delle *bande*, e sono per vedere che nessuno potrà diversamente formarselo. Questo è il concetto grammaticale, è il concetto storico, è il concetto giuridico, ed è altresì il concetto pratico poichè tutti i giorni noi sentiamo a parlare delle *bande*, e ognuno si forma subito l'idea di cosa esse sieno. La stampa quotidianamente ci informa parlando delle *bande* che infestano il Mezzogiorno della Italia del presentarsi di una nuova della Zuffa avvenuta tra essa e le nostre milizie ed ognuno di noi anche nel significato comune deve conoscere cosa sieno le *bande*. Quindi, a spiegazione della legge si dovrà convenire che sieno la riunione di malfattori. Ma di quali? Di quelli che fanno vita comune, quelli che stanno permanentemente sotto la direzione di un capo.

Per *bande* non si potranno intendere cittadini che vivano nelle città, nelle rispettive abitazioni e che talunavolta si vedano e conversino insieme. No, signori giurati, riunione di *bande* è riunione di malvagi che stanno uniti, che si trovano organizzati per andare a commettere dei reati, e che per questi delittuosi fatti vengono puniti anche prima ancora che ne abbiano commesso.

Ciò posto, resterebbe per mio avviso compiuta la difesa,

imperocchè se è sostanziale elemento dell'associazione il fatto della organizzazione delle *bande*, se questo non si verifica, non sussiste la concorrenza di quell'estremo che in grammatica, in pratica, in giurisprudenza, ed in istoria, è indispensabilmente richiesto.

E si ritenga che anche il codice francese fu pubblicato in Italia in una epoca, fu ispirato dall'occasione, dalle circostanze del tempo come sogliono essere presso tutte le legislazioni, ed in epoca in cui le *bande* di briganti molestavano il suo territorio e la legge provide a punirli. Ma io voglio essere largo di concessioni verso l'accusa, e perciò debbo discendere dal mio concetto che potrebbe stimarsi fallace, debbo parlar del concetto che manchi l'accusa intorno all'associazione. Prendo dunque in esame la fantasmagoria che al rappresentante della legge è piaciuto di presentare al pubblico asseverantemente affermando che in Bologna esisteva una vasta, tremenda, tenebrosa catena di malfattori associati tra loro, un nuovo genere di setta di cui Balzac e Dumas avrebbero potuto comporre interessanti romanzi se conoscessero gli elementi.

Si disse composta non di centinaia di persone. L'atto d'accusa ne avverte che non tutti si trovano nell'attuale processo. Ben altri molti esistono dei quali l'accusa disse non necessaria la presenza per lo svolgimento di questo processo; un'altra parte già condannata per reati speciali. La massima parte dei manutengoli e specialmente dei ricettatori potè sinora sfuggire alle indagini della Giustizia.

Ora è egli possibile o almeno probabile in una città come Bologna abbia potuto organizzarsi, stabilirsi, vivere, agire per tanti anni, tenebrosa ed occulta a tutti una tanta associazione? Nè si saprebbe comprendere per quali motivi dovesse a tale moltitudine estendersi. I reati sogliono esser commessi da poche persone che hanno necessità di nascondersi. Ora come condurre, sorvegliare questa turba, evitarne gli inconvenienti?

Come fra tutte le donne ed i bambini che, secondo afferma il Pubblico Ministero che erano uniti negli anelli della immensa catena, come mai conservare il mistero? Perché oltre il grave pericolo di essere per imprudenza scoperti, obbligarli a dividere i furtivi prodotti a tante persone a tante famiglie?

Questa ipotesi sino nell'astratto resta per noi qualche cosa di inconcepibile. Noi riteniamo davvero che una associazione quale ne viene presentata non possa certamente essere creduta, se le prove, se le dimostrazioni non siano le più evidenti, le più palmari che partino l'inverosimile allo stato del vero.

E neppure dalla molteplicità dei reati potrebbe derivarsi l'esistenza dell'associazione. I moltissimi reati non proverebbero altro se non che vi erano molti malfattori e nessuno lo nega: la città ne era fatalmente infettata ma la conseguenza tra molti e l'essere associati non si può logicamente sostenere.

Il Pubblico Ministero vorrebbe derivare la prova dell'associazione dai molti delitti; ed invece io credo che la causa non potesse essere questa, e che altra ve ne fosse che ci faremo ad indagare.

Nel 1859 tutte le forze vive dei cittadini, tutte le braccia, tutte le menti erano dirette al grande edificio della libertà nazionale. Certo fu quella una epoca di crisi in cui facilmente i malfattori ve ne vagano e moltiplicano i misfatti. E se vorremo alzare lo sguardo oltre l'orizzonte di Bologna, troveremo che alle medesime vicissitudini erano soggette tutte le limitrofe città: in ognuno avevamo un aumento di reati più che in altri tempi ordinari. E come la quantità dei misfatti può trarre origine da cagioni diversi, così anche per così diversi hanno un termine, infatti abbiamo veduto, anche senza la vigilanza degli attuali magistrati, senza le nuove leggi, abbiamo vedute le troppo famigerate *bande* e del Masino, e del Sordo, e del Lisagna, e del Lazzarini, e del Passatore, vedute, disperse, trucidate o punite. Ed attualmente, sul bilancio pubblico rimontiamo la spesa di trentacinque milioni per la pubblica sicurezza, e mentre nella città cooperano alla pubblica tranquillità le benemerite Guardie nazionali, le municipali, e le milizie, e mentre tanto sono le indagini della polizia, tutti i

reati compresi nel processo, dal primo all'ultimo non furono forse commessi dopo cessato il pontificio Governo, ma sotto la vigilanza degli attuali Magistrati? Ed oggi nonostante tutti questi mezzi con tanto dispendio, (e lo diremo perchè verità) non vediamo noi la Toscana colta e gentile aver moltiplicata la statistica dei suoi reati? Sì, o signori, la statistica dei reati della Toscana giunta è ad un segno di cui non ebbe esempio mai.

Ma questo non dipende che da circostanze particolari; se volgiamo il pensiero alle provincie meridionali, in quale stato sono esse?

I Rocco, i Fuoco, i Crocco, i Ciancio, e dei Ciandulla, i Musolino i Tortora, ed altri i quali non sono esteri, sono tutti napoletani conosciuti personalmente che scorazzano in bande da quattro anni divoratori a guisa di cannibali della carne umana ma sventuratamente non mai distrutti onde impedire la consumazione di altri orrendi misfatti.

Dunque, o signori, quella granata con cui secondo l'accusa quando il governo vuole, spazza via tutti i malandrini di un paese, quella granata, la quale se non basta li dà in mano al carnefice (forse dopo morti) quella granata perchè non ha potuto salvare Bologna? Perchè il forte governo non l'ha adoperata? E non vede il Pubblico Ministero che in tale guisa fa accusatore il governo dichiarando o che era impotente, o non voleva garantire sicurezza interna di una città quale è Bologna?

Laonde non vi era titolo nella concitata requisitoria di accusare tutti i cittadini di Bologna non solo di fiacchezza, ma di codardia, perchè *atterriti e sgomentati non respingevano la violenza colla forza*, e tanto meno potevano venire scherniti perchè si provvedessero di *chiavistelli, e di catenacci*, ed i più coraggiosi fossero quelli che prima di *coricarsi nelle case avevano guardato sotto il letto se vi era appostato il ladro, o l'assassino*.

Questi amari rimproveri furono ingiusti, e l'onorevole mio collega seppe ribatterlo come si doveva.

Ma dirò io, e che pretendeva il Pubblico Ministero?

Che i cittadini forse spalancassero le porte delle loro abitazioni, perchè i malandrini entrassero più comodamente, ed ivi fra le pareti domestiche scannarsi in faccia alle madri alle mogli, ai figli?

Volava il pubblico Ministero che il cittadino corresse per le vie a fare le archibugiate? Il cittadino sa essere primo debito di un governo con tutta difesa deve proteggere la interna sicurezza. Egli sa quando deve dar prova di coraggio, ed allora la diede, sui campi della gloria italiana; la diede nella sua città istessa allorchè si trattava di cacciare il nemico. (*sensazione*). Se dunque Bologna siccome io altamente proclamo fu sempre nobilissima città, questo suo titolo lo ha conservato, e lo conserva ancora, nè potè cessare di esser nobilissima per un aumento di misfatti, ed il suo glorioso stemma rimase egualmente immacolato. Se qualche vessillo restò offuscato non fu certamente quello di Bologna ch'essi contaminassero.

L'Accusa vagheggiando la idea della vasta associazione narra che sul finire del 1859, fu l'epoca in cui ebbe a formarsi. Ma l'accusa dimenticò che fu appunto in quell'anno in cui un improvviso decreto del Governatore Farini apriva le porte delle carceri di Castelfranco, e lasciava che oltre 80 detenuti, che vi stavano custoditi, o in condanna, venissero in libertà. Questo, o signori, fu un grave errore, un fatale errore che contribuì a produrre quelle circostanze eccezionali alle quali poc' anzi accennava, e che fu la primaria causa della condizione anormale di Bologna. Quando quasi un centinaio d'uomini d'indole così perverso, si lanciano nel cuore della città in quella epoca deve necessariamente accadere la moltiplicità dei reati, come accadde.

L'associazione si indica precisamente in quel torno dell'anno 1859 — Ma dimenticava per fermo il P. M. dimenticava che il reato di associazione non era contemplato dalla legge penale se volendo seguire la ipotesi dell'accusa reggesse che i malfattori si fossero associati, non avrebbero commesso crimine. Essi sapevano che sino al punto in cui non avessero esguiti delitti contro le persone e le proprietà, non avevano alcuna responsabilità in faccia alla legge. In tale caso occorreva un'accusa diversa, bisognava che essa provasse (e spesso oblia che il provare è il primo dei suoi doveri) che quegli individui uniti in associazione nel 1859, abbiano pro-

seguito a farne parte dopo che la nuova legge promulgata in queste provincie dichiarava un reato l'associazione. A noi sembra un argomento abbastanza grave contro l'accusa accennata, fantasmagoria dell'Associazione, l'accusa asserisce che esse leggi a cui tutti gli associati obbedivano, aveva patti, giuramenti ai quale gli affigliati si tenevano stretti, aveva luogo di convegno, di riunione, aveva nomi, aveva case, aveva i mezzi opportuni a raggiungere lo scopo prefisso. Oh! davvero se a tutto questo grave affermare fosse tenuto dietro la corrispondente dimostrazione, noi, o signori, chineremmo il capo, e nulla avremmo a rispondere, ma tutte queste ampollose premesse non furono in modo alcuno soddisfatte, tutte queste affermazioni, a nostro credere, rimasero senza alcuna prova.

Si accusarono tutti gl'imputati di vita tristissima, viziosissima, dispendiosissima, nessuno eccettuato tutti si dissero dediti al delitto ed al vizio; e fu questo l'argomento che dominante tutta la requisitoria, fu quello di dirsi che tutti gli accusati erano dei malfattori coperti d'immensi reati ed a tale uopo furono posti in rilievo le pessime qualità degli inquisiti. Io rispondo che se tutto il dedotto sussistesse, l'argomento, per me è il meno calcante, il meno persuadente come prova dell'associazione. Potranno essere vere le sinistre qualità degl'imputati, saranno essi veri malfattori, ma da questa premessa non ne viene la conseguenza che ha creduto il Pubblico Ministero di ritrarne, cioè che per essere eminentemente malvagi fossero tutti stretti fra loro in associazione.

Per tentare di provarlo non fuvi penuria di mezzi, nè l'accusa nel lungo tempo del processo, lasciò intentato verun modo di valersene onde questa grande trama, una volta scoperta e dato in mano alla vigilanza del pubblico ministero così diligente e zelante, doveva ritenersi potesse agevolmente raggiungere il suo fine. Tutti i mezzi si posero in opera e vedemmo fra questi con dolore a confondersi anche i diversi poteri, abbiamo veduto la questura uscire dai confini che ad essa sono determinati. La questura, o Signori giurati, è un nobile ufficio, un ufficio che in un libero reggimento ha una grande missione. La questura è un agente civilizzatore, che deve moralizzare i cittadini, tenere tranquille le città, prevenire i reati, ed impedire le perturbazioni interne.

Queste sono nobili missioni, ed a queste niun dubbio che degnamente ella corrisponda, ma nel presente processo io dico, e lo dico francamente perchè è verità, in questo processo la questura ha commiste le sue attribuzioni a quelle del potere giudiziario. Che questo non sia permesso non lo accennerò con le mie parole perchè avrebbero poca, anzi nessuna autorità, ma lo farò con quelle del Commendatore Pescatore il quale, come ognuno sa, è quell'uomo di dottrina a tutti noto, Consigliere della Corte di Cassazione in Milano che oggi pubblica la lodata esposizione compendiosa della procedura criminale. Egli vi indica che è realmente una cosa temibile e funesta che la questura possa avere direttamente parte negli atti giudiziari che non siano gli elementi, quando del reato che essa procura, da sottoporre al potere giudiziario; passati nelle mani di questo egli solo deve agire, poichè è quel potere indipendente, è quel potere inamovibile che opera da sè senza concorso di altro potere. La questura è una parte dipendente dall'interno dello stato, gli impiegati che vi appartengono sono amovibili sempre, e, come dice il Pescatore, non possono avere alcuna parte, alcuna ingerenza nello svolgimento dei processi. Tuttavia noi abbiamo veduto uno zelo eccedente, uno zelo che avrà avuto scopo di bene, ma, giungere al punto di dare suggerimenti, schiarimenti ed insinuazioni non solo durante l'istruttoria ma portare testimoni e documenti persino nel giudizio contraddittorio, nella discussione della causa, durante gli ultimi periodi del dibattimento.

E se non è lecito mai lo era cento volte meno nella presente causa in cui il capo della questura si trovava personalmente interessato nel processo nella qualità di parte lesa, gravemente lesa e giustamente indignata, e quindi nessuna ingerenza diretta poteva assumere nello svolgimento della procedura. Solo desiderare come noi tutti che si scoprano e puniscano severamente quelli che dell'orrendo misfatto di cui si voleva vittima furono i scellerati autori.

Quale fu il risultato di tutti questi immensi mezzi? Perquisizioni da ogni parte, ricerche di documenti, riferimenti, confidenze, testimoni. Cosa ne è scaturito? A noi pare impossibile che, con infinite persone compromesse, con tanti stru-

menti di polizia che dichiaravano di tutto sapere, con tanti nomi svelati, non siasi dal Ministero inquirente potuto ricavare nulla di positivo.

Cominciamo dai documenti. L'accusa li chiama *irrefutabili*. Cosa sono? tra i più importanti, e di cui si è menato molto rumore, figura la lettera scritta da Giuseppe Paggi a Luigi Mariotti datata da Genova nel marzo 1862, che come fosse un canto di Dante diede luogo ad ogni sorta di commenti e di interpretazioni. Era quella una lettera confidenziale, in cui in un poscritto, e quindi la parte quasi dimenticata, si leggevano queste parole: *dirai al frittolaro che è ormai tempo di friggere*. Il Mariotti la leggeva pubblicamente in una osteria presenti non soli cinque o sei individui che erano usi a frequentarla, e che oggi sono fra gli accusati, ma presenti una ventina di persone. Quale l'effetto della lettura? Tutti ebbero quelle parole siccome uno scherzo diretto a Demetrio Lambertini. Il Ministero pubblico rinvenne in quelle frasi tutta scoperta la maggiore iniquità e la prova dei reati. Ma davvero che questo sarebbe vincere un Torquemada, pretendere che vi sia scritto il misfatto, e precisamente scoprirvi la decretata uccisione degli Ispettori Grasselli e Fumagalli, l'attentato persino del Questore Sig. Pinna!

Se questo concetto potesse attribuirsi a quelle parole; se sarà lecito in virtù di immaginazione scambiare ciò che è indifferente in tremenda incolpazione; se ciò potesse stimarsi lecito in un giudizio penale, che in tale caso non vi sarebbero più parole per la difesa, essa diventa impossibile. Consentito una volta all'accusa poter dare a parole indifferenti, e anche se si vuole a parole misteriose o dubbie un significato a suo beneplacito, allora non havvi più salvaguardia dei cittadini.

Ecco il documento di cui si fece tanta enfatica pompa e che si dava per prova provata.

Ma se il Paggi voleva scrivere cosa di alta importanza e secreta al Lambertini, avrebbe a lui diretta una lettera e non mandata al Mariotti. Come mai in una lettera che sembrava destinata a rendersi ostensibile agli amici, poteva avere in sé l'ordine di commettere orrendi reati? E le parole dovevano riferirsi ad un capo di assassini, ad un sicario conosciuto, ad un carnefice, sicché il nominarlo e fargli travedere l'iniquo incarico volesse dire ch'egli l'avrebbe adempito?

Concludiamo che tutta la forza attribuita alla lettera Paggi fu fittizia, ma nulla ne ha in sé stessa, né da sana mente potrebbe ritenersi una prova della associazione.

Si portarono innanzi altre lettere di corrispondenza tra il Luigi Mariotti e Vincenzo Nadini di Modena, ed anche in esse non sappiamo riscontrare indizio a sostenere il reato della Associazione.

È ammesso dalla accusa che Nadini e Mariotti erano due giuocatori, e due giuocatori di vantaggio: e vuoi si e si ammette che si scrivessero relativamente ad impegni di giuoco, pur meno si pretende che sotto il pretesto di giuoco si intendesse trattare di delitto.

Signori Giurati, con tali argomenti si è ben lontani dal provare l'Associazione. Volendo concedere all'accusa, volendo supporre nella lettera del Paggi, nella corrispondenza del Mariotti con Nadini idee di delitti, queste aggraverebbero solo quegli individui ma non darebbero né prova né lume intorno alla sognata associazione.

Nel novero degli irrefutabili documenti si aggiunge una nota di 14 persone che fecero parte di una festa di ballo di società data dal Mariotti, colla indicazione a piedi della spesa occorsa di Sc. 2. 14 per ciascun socio. È vero che la festa da ballo in carnevale ebbe luogo, ma quella nota doveva contenere nomi di associati malfattori: la festa doveva servire per mantenere viva la loro intimità! In ogni più dannata ipotesi quella nota come potrebbe estendersi alle centinaia di altri nomi di imputati che non vi erano scritti?

Dopo quella del Mariotti viene altra nota; quella della Mazzoni, che avrebbe distribuito per conto di Pietro Ceneri del danaro ad undici persone. Su ciò osservava egregiamente l'onorevole mio collega che si riferiva esclusivamente al reato della grassazione Parodi in Genova, reato del quale è colpevole hanno reso conto alla giustizia, che non vi è più titolo di ridestare e costituirne argomento di nuova accusa nel presente processo. D'altronde quella nota potrebbe dimostrare che del prodotto della grassazione Parodi fu data una quota ad alcuni che vi ebbero parte, ma non sarebbe la grande rete della perversa associazione; anzi servirebbe ad escluderla,

trovando soltanto undici nomi segnati nella nota, e non compresi gli altri cento; onde sarebbe palese trattarsi di reato individuale non mai esteso alla intera società dei malfattori.

Ma l'accusa ne reca avanti un altro documento un altro documento che è il *non plus ultra*, le vere colonne di Ercole atto a *sgannare chiunque dubitare volesse della esistenza della associazione che ne rivela in pari tempo la misura e ne mostra la incredibile audacia*. E questo fia suggel che ogni uomo sganni. Ora quale è questo documento che l'atto d'accusa ritenne prezzo dell'opera il trascrivere per intero? È una lettera anonima mandata per la posta ad un Angelo Brazzetti stovigliaio in Bologna con cui si chiedono 50 napoleoni d'oro sotto minaccia della morte da pagarsi *alla nostra Tesoreria* avvertendo che noi non scherziamo né transigiamo, e che l'articolo quarto del nostro statuto dichiara che denunciando la lettera alla polizia, o non pagando, o mettendo monete segnate si viene pugnalati dai *nostri sgherri*, e condannato *ad un terzo di più della somma* (da pagarsi forse dopo morte).

Ecco, o signori giurati, il terribile documento che secondo il pubblico Ministero prova la esistenza della associazione ne prova i fatti, ne prova la *incredibile audacia*.

Facciamone breve analisi onde conoscere se in ciò siavi più esagerazione che verità, e se si risolva in una delle consuete lettere anonime di tutti i paesi nelle quali si parla in nome collettivo per meglio imporre.

La lettera si dirigeva al Brazzetti pochi giorni dopo di avere sofferto una grassazione, nel 22 febbraio 1862 in cui era stato spogliato di tutto il suo danaro cioè di lire settemila oltre oggetti preziosi, e ciò secondo l'accusa per fatto della Associazione. Il Brazzetti ne aveva data denuncia ed il fisco agiva per la scoperta dei delinquenti, ora come presumere che l'Associazione dopo avere tolto tutto il danaro che possedeva volesse da lui altri cinquanta napoleoni, da lui che trovavasi in rapporto per la data querela colla Questura e e colla causa inquirente, che avrebbe senza dubbio consegnata la lettera e posto in pericolo di riconoscersi il carattere dello scrivente. Uomini forniti di raffinata malizia, come dipinge l'accusa gli imputati, non possono commettere tali grossolani errori. Ed a quale fine? Nella lettera non era indicata la residenza della Tesoreria, ed il Brazzetti non poteva eseguire il comando. Ma invece il Brazzetti consegnò la lettera alla Questura, ed egli non fu molestato, non pagò i cinquanta napoleoni! gli sgherri non si presentarono, i pugnali non furono messi in opera egli non soddisfece alla multa, tutto rimase in silenzio, la tremenda audacia non si mostrò in verun modo. Se fosse lecito in tema così grave io direi essere questo più uno scherzo che la somma, l'apice delle prove di Associazione. Ricorderò altresì che queste minacce costituiscono con reato speciale contemplato dal Codice penale agli articoli 431 432 come delitto punibile in via correzionale, e non può riferirsi se non alla persona che lo abbia scritto.

Fra i principali documenti dell'accusa vi sono le famose tre lettere scritte nelle carceri di Voghera da Giuseppe Bertocchi, ma per non trovarmi obbligato a ripetizioni mi riservo trattare di esse, che sono gli achilli dell'accusa, più innanzi.

Data così una rapida occhiata alla prova per documenti scendo a parlare della prova per testimoni.

Pretermesse le onestissime persone dei querelanti, e di alcune altre degne di stima e d'ogni fede che non deposero però di fatti ma di vaghe voci, il restante dei testimoni sono persone tutte eccezionali, o perchè stati condannati a pene criminali, persino de' lavori forzati a vita, o soggetti a processure, o colpiti dal pubblico disprezzo.

Dal loro labbro era impossibile esigere il vero. Noi abbiamo sentito ripetere la invocazione di dire la verità, tutta la verità niente altro che la verità, ma questo antescopo non poteva per quel mezzo conseguirsi. La verità non è una druda che si dia in braccio a chiunque, è una vergine timorosa e pudica che suole nascondersi. Io credo che poche volte sia entrata per quella porta, e quando si è presentata, visto l'apparato di tante armi ed armati, e vedute le persone che dovevano essere i suoi interpreti e difensori, non custoditi in altra gabbia di ferro, siasi spaventata e fuggita.

Altri poi dei testimoni, come il Neri, Italiani, Borgognoni Zuccadelli, Deangeli, Canè, Sandri, Zucchi, Pasquini, Borghesani, Zuffi, la Prandini, Artioli, Ballerini, Melassi, Matturelli

Bracchi, Farini tutti questi che pur sono molti, non concludono al presente processo perchè tutti si riferiscono agli anni 1859 e 1860, essi sono testimoni estranei alla causa poichè essi vi parlano sempre delle riunioni al caffè dei viaggiatori, essi vi parlano di quell'epoca in cui non era in vigore l'attuale codice penale, non era contemplato il crimine della Associazione, perlocchè il concorso degli accusati al notissimo Caffè dei viaggiatori non può menomamente influire nel presente processo.

Alcuni altri testimoni finalmente sono agenti subalterni della Polizia, intorno ai quali io non ho a muovere sinistre insinuazioni, ma osservo soltanto che essi si presentano per sostenere ciò che hanno dichiarato nei loro verbali di ufficio o per difendere il loro operato. Certamente non può concedersi ad essi cieca fede allorchè con troppa sicurezza vogliono indicarvi di conoscere vita e miracoli degli accusati, di sapere dove stavano, cosa dicevano, cosa facevano, mentre non furono capaci di impedire o sorprendere alcuno dei loro reati.

E che non fosse vero la vantata loro scienza si raccoglie dall'atto medesimo di accusa: l'atto d'accusa smentisce i testimoni, imperocchè dichiara e ripete che sino all'anno 1861 l'Associazione era interamente ignota, che i colpevoli anzi i più colpevoli erano rimasti nell'ombra. E fu per questo, disse l'accusa, che mancarono le prove dei reati contro gli imputati; ma ciò non sarebbe avvenuto se sussistesse che tutta la Polizia, ed ognuno degli ultimi suoi strumenti, era a perfetta notizia di tutto.

Vero è che lo stesso atto di accusa in altri luoghi accenna come notorio ad ogni bolognese il fatto della associazione sicchè neppure abbia mestieri di prova; ma l'accusa, è troppo spesso contraddicente a se stessa per farsene meraviglia. E indubitato però che trattando della grassazione Marzabotto avvenuta nel 12 Luglio 1861 vi disse che — *Ma il difetto assoluto di nozioni relative alla esistenza della associazione: la ignoranza completa degli stretti rapporti esistenti fra tutti questi malfattori fecero che non si potesse tenere gran conto degli indizii sorgenti dalle male loro qualità, dai tristi precedenti e da altre gravi circostanze.* Rispetto a questi testimoni di questura è altresì a rimarcare che sebbene per il dato giuramento non potessero occultare nessuna verità, nullameno interrogati dall'illustre signor Presidente e per ufficio suo e per richiesta dei difensori a indicare le persone dalle quali asserivano avere attinto informazioni di fatti ad essi ignoti si rifiutavano di nominarli. In tale caso sembra a noi che cessassero dalla qualifica di testimoni, e lasciassero dubitare che fossero nude loro affermazioni senza appoggio di scienza, ovvero si venisse a tenere conto come nei tempi del medio evo di incognite e tenebrose delazioni, che servendomi delle parole del Commendatore Pescatore, *la storia e la coscienza si altamente e si giustamente condannano.*

Dunque, o signori Giurati, essi hanno perduto la qualità di testimoni giurati. Non avranno detto il falso, io non lo so, so bene per altro che hanno occultato il vero, e sarebbero caduti nelle pene comminate dalla legge penale ai recitanti il vero.

Ma scendiamo a dire del gran capitano, del principe dell'accusa, del famigerato testimonio Pietro Campesi.

Pietro Campesi, quasi direi, funziona da Ministero Pubblico in questa causa; egli è testimonio in tutti i delitti, egli si presenta per tutto, quale direttore.

Chi è questo direttore? È un Pietro Campesi, un villano di Casale, stato, come recidivo ladro, condannato a tre anni di reclusione; tre anni di reclusione che egli non ha fatto, che egli non fa in veruna casa di forza, come devono fare i condannati a quella pena: egli non è stato un giorno alla casa di forza. Non voglio indagarne i motivi. È vero che innanzi ai miei occhi stanno a lettere cubitali le parole — *La legge è eguale per tutti* — e parrebbe non dovesse il Campesi essere superiore alla legge. Comunque sia è un fatto che il Campesi non subì la sua condanna e passò di carcere in carcere ben pasciuto, e di tempo in tempo cambiando cognome con permesso de' superiori, ora chiamandosi *Campesi*, ora *Braschi*, ed ora come presentemente *Valdani*.

Ciò nonostante il pubblico Ministero si irrita se noi moviamo osservazioni contrarie sulla fede del testimonio Campesi. Ma io con sua buona pace ho il debito come ho il coraggio di farlo, e perciò non mi taccio. Sia pure che il pubblico Ministero abbia stimato di servire alla giustizia portando que-

sto testimonio per cooperare allo scoprimento del vero. Ciò sta nelle sue attribuzioni; ma è a voi signori giurati che io mi rivolgo per stabilire il grado di credulità che onestamente e coscienziosamente può ad un tale testimonio attribuirsi. Come vi regolate, o Signori, per misurare la fede di un testimonio? Pare a me che si debba pensare alle sue qualità personali, e parlando di Campesi vi diremo subito che la qualità nota autenticata dai tribunali e dalla Corte delle Assisie è quella che egli è un ladro, ed io ritengo che un ladro non meriti troppa fiducia. Il furto è posto tra i delitti nei quali i Criminalisti suppongono l'abito del mentire perchè non si compie furto senza una catena di atti nascosti e simulati che lo preparano. Una tale abitudine rende indubbiamente indegno di fiducia un testimonio. La prima qualità riconosciuta in Campesi è dunque quella di ladro. La seconda è quella di mentitore. Per provarla non iscenderò a minuti dettagli che sarei infinito se dovessi raccogliere i mille mendaci del Campesi detti in questo dibattimento; d'altronde credo che alcuno degli onorevoli miei colleghi avrà occasione di porli in rilievo massime trattando dei delitti speciali. Non è questo il mio scopo. Io attacco virtualmente, giuridicamente e moralmente le deposizioni in genere del ladro e bugiardo Campesi.

Cosa ha egli depresso innanzi di voi, o signori giurati? Ha detto cose che se io usassi l'espressione prediletta dell'accusa, chiamerei *impossibili*. Ma io pronuncio poche volte quella parola perchè non distinguo troppo bene al mondo il possibile dall'impossibile. Mi limito perciò a indicare che il Campesi ha detto cose assolutamente improbabili ed inverosimili; tali che nel vostro criterio, nel vostro buon senso, nella vostra ragione naturale non potete convincervi siano vere, giacchè per volere spiegare fatti rimasti nascosti bisogna farlo colle leggi della probabilità, della verisimiglianza.

L'atto di accusa (che io non accuso certamente di troppa coerenza) si esprimeva così — *L'associazione (incognita) era siffattamente organizzata, così fortemente stretta, così ciecamente obbediente alle leggi impostesi da poter presentare un fenomeno morale più che raro unico nella storia delle associazioni di malfattori: il difetto di qualsiasi rivelazione, difetto riflessibile molto che sta a tutto danno della sicurezza sociale.*

Ma per tentare di rendere credibili le testimonianze del Campesi, l'atto di accusa, non abbiamo che a volgere due carte, muta di metro, e ne ammaestra che — *l'istinto della sociabilità si fa strada anche nell'animo dei più perversi, e quindi il fenomeno (che fa ai pugni col precedente) delle facili confidenze fatte da carcerato a carcerato, fenomeno al quale non si presta fede da chi mira le cose alla corteccia, e che pure è provato da ciò che giornalmente accade.* Messe così vicine queste ripugnanti teorie il pubblico Ministero ne fa saper che il Pietro Campesi introdotto in qualunque carcere affascina, incanta, ammalia, trascina tutti i carcerati a confidare a lui il loro animo. Oh grande spettacolo! Quei malfattori incalliti nel vizio, rotti ad ogni iniquità, abituati al carcere, dal cui labbro nè questure, nè giudici, nè Corti seppero ricavare una sillaba, che nulla dissero mai a tanti condetenuti con cui si trovarono, alla vista del taumaturgo Campesi, dimenticate le leggi a cui erano ciecamente obbedienti, al solenne giuro infrangibile e non mai infranto, cadano a piedi del mago ed a lui rivelano tutti i loro reati e quelli degli altri, e persino quelli di cui nemmeno furono imputati e per ragione fisica non potevano avere commessi: col Campesi si confessa Bertocchi, si confessa Bragaglia, si confessa Canè, si confessa Laghi, si confessa Mariotti, si confessa Paggi, si confessa Palmerini, si confessa Righi, si confessa Romagnoli, si confessa Sabattini Agostino, si confessa Sabattini Giovanni, si confessa Squarzina, si confessa Tognoli e qualche altro ancora se la memoria non mi falla! Oh perchè non si veste il Campesi di una saia, e non si manda o a convertire gli infedeli, od a strappare tanti importanti segreti mondiali!?

E non dovremo attenti raccogliere e credere simili stoltezze, ed ormai lasciarci abbindolare a guisa da credere che il Campesi fa parlare i sassi, parlare i muri, scoprire ciò che a nessun altro sulla terra è dato di penetrare?